

Milano, 17 ottobre 2023 Prot: ENE/0500/cm/23

Spett.li
Imprese associate
Loro Indirizzi

# Imprese gasivore: dichiarazioni annualità 2024

Gentile Imprenditrice, gentile Imprenditore,

secondo quanto previsto dal <u>decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021</u> e dalla <u>delibera ARERA 541/2022</u>, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA – ha reso disponibile il **portale per la raccolta delle dichiarazioni** e la costituzione dell'elenco delle **imprese a forte consumo di gas naturale 2024** (circolare CSEA N. 46/2023/GAS).

Le imprese avranno tempo **fino al 16 novembre 2023** per la presentazione delle dichiarazioni: decorso tale termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno 2024 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (febbraio/marzo 2024) con validità delle agevolazioni dal 1° febbraio (11 mesi anziché 12).

# Impresa Gasivora - Requisiti

Viene definita a forte consumo di gas naturale l'impresa che soddisfi i seguenti requisiti:

- A) Consumo medio, nel periodo di riferimento, pari ad almeno 94.582 Sm3/anno (equivalente a 1 GWh/anno considerando un potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Sm3);
- B) Impresa operante nei settori di cui all'allegato 1 al decreto 541/2021.
- C) Adotti misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità alle disposizioni del *Decreto Legislativo 102/2014*, e sia pertanto titolare o di **certificazione ISO 50001** o di una **diagnosi energetica** in corso di validità.
  - Le imprese titolari della diagnosi energetica saranno obbligate a dare attuazione ad almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalla diagnosi stessa nell'intervallo di tempo che intercorre tra una diagnosi e la successiva, dandone opportuna comunicazione nella diagnosi successiva all'intervento stesso.
- D) Non essere in "stato di difficoltà".







# Agevolazioni

L'agevolazione prevede l'applicazione di aliquote differenziate degli oneri generali del sistema del gas RE e RE<sup>T</sup>, componenti tariffarie relative rispettivamente alla distribuzione (siti indiretti – reti di distribuzione) o al trasporto (siti diretti – direttamente allacciati alla rete di trasporto nazionale). definite a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale.

Tali oneri sono suddivisi nelle seguenti sottocomponenti, tra loro complementari:

- REIG / RETIG: componenti tariffarie relative al distribuzione/trasporto, a copertura degli oneri relativi alle misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale (ad eccezione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11);
- RE<sub>min</sub> / RE<sup>T</sup><sub>min</sub>: somma delle quote parti della componente RE e RE<sup>T</sup>, utilizzate per le finalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 28/11 (sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento), e per le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11 (sviluppo tecnologico).

Ai fini dell'applicazione delle aliquote differenziate, le imprese sono suddivise nelle seguenti classi di agevolazione (sulla base dei valori di consumo, fatturato e VAL registrati nel periodo di riferimento):

❖ Classe GNE: imprese a forte consumo di gas naturale caratterizzate da consumo di gas per uso non energetico superiore a 1 milione di Sm3/anno. L'impresa non è assoggettata al pagamento delle componenti tariffarie  $RE^{T/G}$  e  $RE^{G}$  per i consumi annui superiori a tale soglia.

Per uso non energetico si intende un uso del gas per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, o per usi combinati ai soli fini di riduzione chimica, limitatamente all'uso del gas destinato alla trasformazione in prodotti non energetici e per fini non energetici.

Il livello di contribuzione per le sottocomponenti tariffarie REIG / RETIG sui volumi di consumo di gas naturale, per uso non energetico, non esonerato, verrà regolato direttamente con CSEA secondo indicazioni stabilite dalla stessa, anche tenuto conto dell'eventuale agevolazione in riferimento al gas consumato diverso da quello utilizzato a fini non energetici. Entro il 31/1 dell'anno "n+1" l'impresa sarà tenuta a trasmettere a CSEA una dichiarazione riportante il totale dei consumi di gas naturale per usi non energetici esentati nell'anno solare "n" distinti per ciascun PDR. La mancata presentazione della dichiarazione comporterà l'esclusione dalla classe di agevolazione GNE per l'anno di riferimento "n" e il conseguente pagamento delle componenti  $RE / RE^T$  nella misura dovuta per i consumi di gas ad usi energetici, per tutti i consumi di gas dell'impresa nel medesimo anno "n".

Classi VAL.x: imprese a forte consumo di gas naturale, diverse da quelle in classe GNE, e caratterizzate da un indice di intensità gasivora sul VAL maggiore o uguale al 20%.







Le imprese vedranno l'applicazione in fattura della sola componente  $\mathsf{RE}_\mathsf{min}$  /  $\mathsf{RE}^\mathsf{T}_\mathsf{min}$ . La restante componente REIG / RETIG verrà versata dall'impresa a CSEA, in base alla propria classe di intensità gasivora, e dunque proporzionalmente al proprio VAL, con un sistema in acconto nell'anno "n" e conguaglio nell'anno "n+1".

Di seguito le diverse classi di agevolazione:

Classe	Intensità gasivora rispetto al VAL	Livello di contribuzione componenti RET <sup>IG</sup> e RE <sup>IG</sup>
VAL.1	20%≤ i <sub>VAL</sub> <30%	1,5% VAL
VAL.2	30%≤ i <sub>VAL</sub> <40%	0,8% VAL
VAL.3	40%≤ i <sub>VAL</sub> <50%	0,6% VAL
VAL.4	i <sub>VAL</sub> ≥50%	0,5% VAL
TAB 1		•

❖ Classi FAT.x: imprese a forte consumo di gas naturale, diverse da quelle in classe GNE, caratterizzate da un indice di intensità gasivora sul fatturato maggiore o uguale al 2%. Le imprese vedranno l'applicazione in fattura delle componenti RE e RE<sup>T</sup>, così come definite da ARERA, in considerazione della riduzione della sottocomponente REIG / RETIG di seguito indicata:

Classe	intensità gasivora rispetto al Fat	Livello di contribuzione componenti RET <sup>IG</sup> e RE <sup>IG</sup>
FAT.1	i <sub>fat</sub> ≥ 2%	20%
Classe 0	i <sub>fat</sub> < 2%	100% (NO agevolazione)
TAR 2		

Classe 0: clienti non rientranti nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale. Il gettito mancante derivante dalle agevolazioni sopra indicate sarà recuperato attraverso l'applicazione ai clienti finali con classe di agevolazione 0 di una sottocomponente RE<sub>G</sub> /  $RE_{TG}$ .

Le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese a forte consumo di gas naturale, rientrano nella Classe 0.

## **Note importanti**

Accesso al portale: Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica e/o gas naturale, accedono al Portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".







Periodo di riferimento: Per ciascun anno "n" (anno di fruizione delle agevolazioni), il periodo di riferimento corrisponde al triennio che va da "n-4" a "n-2".

Con riferimento alle agevolazioni 2024, l'anno 2020 viene escluso dal periodo di riferimento: la dichiarazione 2024 si baserà pertanto esclusivamente su dati di consumo ed economici degli anni 2021 e 2022.

Codice ATECO: Codice prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.

Prezzo di riferimento: Ai fini del calcolo dell'intensità gasivora (rapporto tra spesa gas e fatturato o VAL dell'impresa) viene preso in considerazione un "prezzo di riferimento del gas naturale" determinato annualmente da ARERA (per l'annualità 2024 rif. Determinazione 29 settembre 2023 DSME 2/2023).

Contributo spese gestione CSEA: Le imprese che presenteranno la dichiarazione saranno tenute al pagamento di un contributo in quota fissa, a copertura delle spese di gestione di CSEA, pari a 100 euro nel caso in cui la dichiarazione venga presentata nella sessione ordinaria, e a 300 euro qualora la dichiarazione venga inserita nella sessione suppletiva. Il pagamento del contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile. Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento del contributo a mezzo PEC.

Dati utili per presentazione dichiarazione: per ciascun punto di riconsegna:

- tipologia di utilizzo (usi energetici, usi energetici e non, usi non energetici);
- codice PDR;
- impresa di distribuzione o trasporto, e venditore attivo al momento della dichiarazione;
- consumo annuale per ciascun anno del periodo di riferimento:

nonché VAL (secondo dati di bilancio 1° gennaio – 31 dicembre) e fatturato per ciascuna annualità del periodo di riferimento.

## Il supporto di A.P.I.

Il Servizio Energia di A.P.I. è a disposizione delle imprese associate che intendano verificare gratuitamente il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni: sarà sufficiente inviare il format di raccolta dati all'indirizzo e-mail energia@apmi.it per ottenere un riscontro in tempi brevi (il format dovrà essere restituito completamente compilato in formato excel).

Per le aziende riconosciute "gasivore" è disponibile un servizio mirato "chiavi in mano", finalizzato a supportare l'impresa nell'ottenimento delle agevolazioni, nonché in tutte le fasi precedenti e successive, che verrà erogato da partner qualificati di PMI Energy Srl.

Il Servizio Energia è disponibile ai seguenti riferimenti, telefono 02671401 - e-mail energia @apmi.it.

Cordiali saluti.

Alberto Conte Vicedirettore Generale



